

AUDIZIONE MIDA C.2222

Il problema del precariato scolastico manifesta in forma eloquente il fallimento delle politiche sul reclutamento scolastico degli ultimi 20 anni, stando ad un calcolo temporale semplicistico e volto a conteggiare l'ultimo concorso abilitante tenutosi in Italia, nel 1999. Un punto di svolta serio e condiviso frutto di un'apertura maturata negli ambienti politici più recenti, ha prodotto il decreto 59/2017, un provvedimento d'urgenza nato per "sanare" l'anomalia valutativa delle commissioni chiamate a correggere e giudicare la platea dei candidati al concorso 2016, i quali si erano visti respingere con motivazioni più che disparate (si vedano i 100% dei respinti nella classe di storia e filosofia in Calabria). Il concorso straordinario 2018 nacque con lo scopo precipuo di dare alla scuola tutti gli insegnanti abilitati di cui aveva bisogno, creando delle graduatorie di merito a carattere permanente. Tuttavia la misura prevista anche in quest'occasione si è rivelata fallace, per almeno due motivi:

- ✓ **Il concorso straordinario era riservato solo agli abilitati, ma lo Stato dal lontano 2014 non aveva più bandito corsi abilitanti.**
- ✓ **Il MIUR ha continuato imperterrito a non fornire i numeri della platea concorsuale, ossia, degli iscritti nelle varie graduatorie d'istituto, siano esse di prima, seconda o terza fascia (nonostante la cosa si sarebbe potuta ottenere tramite una semplice ricerca per codice fiscale che avrebbe potuto ottemperare alla richiesta).**

Quale sarebbe stato il punto di caduta di questa situazione era facile prevederlo: la terza fascia ha visto aumentare in poco tempo i suoi numeri, in particolare ci si riferisce ai numeri di professionisti che nel corso del tempo, ossia dal 2014 al 2019 hanno maturato una notevole esperienza lavorativa come pure l'anzianità di servizio. Ne consegue che lo Stato ha continuato a violare la richiesta della Corte Europea di non reiterare contratti a tempo determinato per il personale della Pubblica Amministrazione e il personale della terza fascia nel tempo si è formato, ha insegnato, promosso, bocciato, licenziato e diplomato proprio come i colleghi abilitati e di ruolo. Dispiace constatare che questo provvedimento, di cui è apprezzabile comunque la bontà della proposta di stabilizzare il personale precario, non faccia comunque giustizia poiché la proposta più equa per questi lavoratori sarebbe stata la possibilità di abilitarsi con un PAS senza concorso o se tale sarebbe proprio dovuto essere, un concorso di fatto abilitante come fu quello del 1999.

Il provvedimento in esame sovrappone *de facto* i due percorsi appena menzionati ponendo la terza fascia nella sgradevole situazione di subire una doppia selezione:

- **IN ENTRATA: art. 1. C. 9 lettera a** "lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla (**non è chiaro se in questa si accerteranno le competenze metodologiche e didattiche o se si accerteranno le conoscenze disciplinari già certificate dall'attestato di Laurea e sancite dall'Università**), a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 (i precari di terza fascia della scuola statale);
- **IN USCITA: art. 1. C. 9 lettera c** "l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b) (i vincitori dei posti messi a bando), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova";
- **IN INITINERE: art. 1 c. 9 lettera f** "l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo (**anche in questo caso, il programma rimanda al concorso 2018, esame diverso in fieri per la natura della platea concorsuale, ossia erano già tutti abilitati**)"

A nostro parere qualche considerazione in merito andrebbe mossa già da ora, infatti il provvedimento non specifica assolutamente se il colloquio finale del superamento dell'anno di prova e quello di abilitazione coincidano, in tal caso andrebbe riformulato meglio il periodo, o se chi non supera immediatamente l'anno

di prova – che nella sua natura normativa è ripetibile- sia comunque abilitato o debba risostenere l'intero percorso.

Inoltre, il criterio selettivo affidato alla determinazione valutativa dei 7/10 cui deve sommarsi il punteggio dei **titoli posseduti (anch'essi non meglio specificati)** taglierebbe fuori dalla stabilizzazione tutti quei docenti che potrebbero trovarsi in posizione utile per accedere al ruolo ma hanno pochi titoli, relegandoli di fatto ad una, a questo punto del tutto secondaria e non necessaria abilitazione (poiché già insegnano comunque anche senza e, come specificato all'art. 16 **"Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato"**) tutti coloro i quali nel meccanismo d'assegnazione delle supplenze **non sono risultati destinatari di una fortunata supplenza annuale** in barba al servizio già maturato finora. A tale proposito

CHIEDIAMO CHE

- ❖ In via prioritaria tutti posti lasciati liberi e vacanti dai pensionamenti derivati dal provvedimento "QUOTA 100" siano destinati ai vincitori del concorso 2016 i quali aspettano ancora la giusta assunzione polverizzata dal dissennato provvedimento Puglisi che concesse la mobilità straordinaria sul 100% dei posti vacanti e disponibili. Ribadiamo pertanto l'opportunità di stabilire delle diverse quote, certamente inferiori, da destinare alla mobilità negli anni futuri al fine di compensare quanto tolto al reclutamento negli anni precedenti.
- ❖ Tutti coloro i quali superino la prova scritta siano ammessi a conseguire l'abilitazione tramite corsi Abilitanti a totale carico dello Stato, indipendentemente dalla durata della supplenza.
- ❖ Tutti coloro i quali si collochino in posizione utile per accedere al periodo di prova non debbano sostenere alcun Corso Abilitante poiché la doppia selezione in entrata (rappresentata dalla prova scritta) e in uscita (colloquio con il nuovo comitato di valutazione, integrato da nuove figure di supporto) configura *de facto* questo concorso come un concorso abilitante.
- ❖ Le graduatorie prodotte dalle prove abbiano validità permanente fino ad esaurimento.
- ❖ All'art. 1 c. 2 proponiamo la seguente modifica "La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che **possono** conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
"La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che **conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento a spese dello Stato** alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
- ❖ All'art. 1 c.9 lettera g proponiamo la seguente modifica "l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purché: conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso". **Sopprimere** il punto 1 **"1) abbiano in essere un contratto di docenza"** in quanto **altamente discriminatorio, lo Stato non può chiamare i lavoratori ad insegnare per anni nella scuola pubblica e poi negargli l'abilitazione se, per qualsiasi motivo – fosse anche di salute-, il personale NON HA ATTUALMENTE UN INCARICO DI DOCENZA.**
- ❖ In maniera preliminare continuiamo a chiedere che ci siano forniti i numeri della platea concorsuale attesa, poiché non possiamo sostenere la necessità di selezionare il personale scolastico senza conoscere i numeri esatti della terza fascia.

Relativamente al Sostegno ci duole constatare che il corso di specializzazione sul Sostegno, interamente affidato alle Università italiane, continui a non formare un numero congruo di insegnanti: è evidente dal numero delle supplenze affidate al personale non specializzato che i numeri di posti annualmente messi a bando non coprano neanche il 30% del fabbisogno delle scuole in tutti i gradi d'istruzione. A tale proposito, cogliamo l'occasione per chiedere ai tecnici MIUR di chiarirci perché nel caso degli insegnanti di ruolo che intendano partecipare al concorso sul sostegno **l'art. 1 c. 5, lettera c reciti** "Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore **requisito del possesso della relativa specializzazione**" mentre nel meccanismo del reclutamento del personale supplente negli Istituti professionali o tecnici sia consentito assegnare la supplenza sul sostegno anche agli insegnanti tecnico pratici privi di abilitazione su classe di concorso specifica. **Inoltre** il provvedimento non chiarisce assolutamente se si possa concorrere per il sostegno nella scuola superiore di primo e secondo grado indistintamente, pur ricordando che le sono due specializzazioni distinte, **il periodo andrebbe formulato in maniera chiara ed univoca.**

Cogliamo l'occasione per un ultimo, ma non meno importante, passaggio: in previsione del concorso 2016 fu prodotto il DPR 19/2016, successivamente modificato nel DM 259/2017, l'accorpamento delle classi di concorso generato da quei provvedimenti ha fornito una serie di modificazioni nelle materie d'insegnamento cui potevano accedere i docenti non tenendo assolutamente conto delle singole specializzazioni o dei piani di studio seguiti presso le università: sarebbe il caso di ripensare alcuni bizzarri accorpamenti soprattutto in funzione dei saperi che devono essere trasmessi ai discenti.

